5. BENGBETTS de MARSI AQ T. INDIRETTA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e

successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" 0 dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15

marzo 1997, n.59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 contenente il "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo conferito al

Dott. Fabrizio Magani con D.P.C.M. del 18 novembre 2010;

Visto il D.D.R. del 04/12/2012, con il quale è stata dichiarato l'interesse particolarmente importante degli immobili terreni e fabbricati siti nel Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) indicati in catasto al Foglio n°. 34 Part. 335;

Vista la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice dei Beni Culturale e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza per i

Beni Archeologici per l'Abruzzo con nota n 9450 del 21/11/2012;

Vista la nota n. 7668 del 21/09/2012 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta al destinatario del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell' articolo 45 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio

evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

Vista la documentazione agli atti;

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.º 42 del 22 gennaio 2004 insistenti in catasto terreni del comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) al F.34 part. 335, e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Visto l'art. 45 del "Codice dei Beni Culturali";

DECRETA

sono sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo 42/04, al fine di conservare l'integrità l'attuale prospettiva monumentale e paesaggistica in relazione alle valenze espresse dal complesso archeologico sopra citato, gli immobili terreni e fabbricati e le relative pertinenze censiti al Catasto fabbricati



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

del comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) al Foglio n° 34 Particelle nn., 301,302, 304, 307, 308, 309, 310, 315, 317, 335, 339, 343, 344, 379, 476, 802, e al Catasto terreni: Fg. 34 Part. nn. 40, 287, 288, 289, 300, 303, 305, 311, 312, 313, 314, 322, 380,425, 469, 470, 471, 475, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 509, 510, 511, 513, 801, 803, 805, 1009, 1010, 1037, 1038, 1039, 1040, 1052, 1073, 1074, 1086, 1087 (come evidenziate in planimetria allegata).

Per gli immobili fabbricati esistenti, oggetto del presente decreto sono dettate le

seguenti prescrizioni:

sono consentite le manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, sono inoltre consentite le ristrutturazioni e i consolidamenti, che

non prevedano ampliamenti e/o superfetazioni.

 Le attività di demolizione e ricostruzione saranno consentite previa indagine nel sottosuolo da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo e all'interno della stessa area di ingombro dei fabbricati esistenti.

 Qualsivoglia attività di carattere edile o interventi sulle reti tecnologiche che interferiscano con l'area di sedime o del terreno di pertinenza del fabbricato dovrà essere preventivamente sottoposta a parere della Soprintendenza per

i Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Per tutte le attività sopraelencate dovrà essere richiesto preventivo nulla osta

della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo

Per gli immobili terreni con particella propria e per i terreni afferenti ai fabbricati su di essi insistenti, oggetto del presente decreto sono dettate le seguenti prescrizioni:

 Ove lo strumento urbanistico vigente consenta interventi di nuova costruzione, questi ultimi sono ammessi per una altezza massima di ml. 7,50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di ml. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane).

 Per qualsiasi intervento agricolo che preveda scavi al di sotto di ml. 0,40 dovrà essere acquisito il preventivo nulla Osta della Soprintendenza per i

Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Non sono consentite piantumazioni di alto fusto,

 Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo,

 Qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della

Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, al comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) ed agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica.

À cura del Soprintendente per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, al sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO L'AQUILA

atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971; n. 1034. e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n, 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila, 4 dicembre 2012

D.D.R. n. 456

IL/DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fabrizio Magani)